



ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

42/2021

ESTRATTO



ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

Promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata'

In collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

42/2021

La Rivista pubblica un volume ogni anno.

Abbonamento: Italia € 75,00; Estero € 115,00; Digitale € 60,00

Cartaceo + Digitale (Italia) € 90,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 138,00

Fascicolo cartaceo: € 75,00; digitale: € 65,00

Tutti gli ordini vanno indirizzati a:

STEM Mucchi Editore S.r.l.

Via Jugoslavia - 14 - 41122 Modena - Italia

tel. +39 059 374094; c/c postale n. 11051414

info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

http://www.mucchieditore.it/romaeamerica

Registrazione al Tribunale di Modena n. 1372 del 24.2.1997 – M. Mucchi *direttore responsabile*
issn 1125-7105

© STEM Mucchi editore - 2021

Grafica e impaginazione, STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI)

Finito di stampare nel mese di giugno del 2022

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o articolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Volume realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia



Centro di Studi
Giuridici
Latinoamericani



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

UNIBS.it



Fondazione
di Sardegna

Direttore:

Antonio Saccoccio

Rivista promossa da:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'

Riccardo Cardilli, *coordinatore*

In collaborazione con:

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del CNR - 'Sapienza' Università di Roma

Pierangelo Catalano, *responsabile*; Caterina Trocini

ASSLA - Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, Sassari

Alberto Merler, *presidenza*; Lavinia Rosa

Comitato di direzione editoriale:

Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Simona Cacace, Università di Brescia; Roberta Marini,

Università di Roma 'Tor Vergata'; Stefano Porcelli, Università di Brescia

In redazione:

Antonio Angelosanto, Alessandro Cassarino, Laura Formichella, Juana Aracely Larios Méndez;

Giulia Rabaioli, Isabella Zambotto

Comitato scientifico:

Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México; Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia', Mosca; Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Walter Antillón, Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica; Ignazio Castellucci, Università di Teramo; Luis Enrique Chase Plate, Universidad Nacional de Asunción; Carlos R. Constenla, Instituto Latinoamericano del Ombudsman - Defensor del Pueblo, Buenos Aires; José Luís Cuevas Gayosso, Universidad Veracruzana, Xalapa; Tommaso dalla Massara, Università Roma Tre; Andrea Di Porto, 'Sapienza' Università di Roma; Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid; Iole Fargnoli, Università di Milano e Università di Berna; Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Jean-François Gerkens, Université de Liège; Emilssen González de Cancino, Universidad Externado de Colombia; Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU; Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Giovanni Lobrano, Università di Sassari; Machkam Machmudzoda, Accademia delle Scienze della Repubblica del Tagikistan; Antun Malenica, Università di Novi Sad; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II'; Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata'; José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo; Noemi L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario; Malina Novkirishka Stoyanova, Università di Sofia; Pietro Paolo Onida, Università di Sassari; Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata'; Valerio Pescatore, Università di Brescia; Aldo Petrucci, Università di Pisa; Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília; Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires; Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Gianni Santucci, Università di Trento; Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn; Emilio Spósito Contreras, Universidad Central de Venezuela, Caracas; Franco Vallocchia, 'Sapienza' Università di Roma; Andrea Trisciunglio, Università di Torino; Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina).

La Redazione è presso:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani

Università di Roma 'Tor Vergata'

Via Cracovia, 50

00133 Roma (Italia)

Tel. 39 06 72592303

antonio.saccoccio@uniroma1.it

<http://www.mucchieditore.it/romaeamerica>

I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute.

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama.

L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista e presso la Direzione.

Hanno espresso valutazioni in ordine ai contributi del presente volume:

Francesco Buonomenna, Università di Salerno; Mariateresa Carbone, Università di Catanzaro; Roberto Carleo, Università di Napoli 'Parthenope'; Cosimo Cascione, Università di Napoli 'Federico II'; José Felix Chamie Gandur, Universidad Externado de Colombia; Alice Cherchi, Università di Cagliari; Barbara Cortese, Università Roma Tre; Alfredo Di Pietro, Universidad de Temuco (Cile); Fabio Siebenheichler De Andrade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasile); Domenico Dursi, 'Sapienza' Università di Roma; Iole Fagnoli, Università di Milano; Francesco Fasolino, Università di Salerno; Paolo Ferretti, Università di Trieste; Paolo Luciano Garbarino, Università del Piemonte Orientale; Han Son, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Rossella Laurendi, Università di Genova; Francesco Lazzari, Università di Trieste; Pietro Lo Iacono, Università di Roma 'LUMSA'; Vincenzo Mannino, Università Roma Tre; Chiara Minelli, Università di Brescia; Rosanna Ortu, Università di Sassari; Antonio Palma, Università di Napoli 'Federico II'; Ivano Pontoriero, Università di Bologna; Massimo Proto, Link Campus Roma; Andrea Trisciuglio, Università di Torino; Mario Varvaro, Università di Palermo; Wang Yingying, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Xu Jiambo, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina); Zhai Yuanjan, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina).

INDICE

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

FONDAMENTI

JUAN PABLO II

Simón Bolívar y la aspiración latinoamericana a la 'Patria Grande'
(Omelia del 17 dicembre 1980)..... pag. 11

CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

Deliberazione unanime del 15 novembre 2007 n. 235 » 19

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

Promemoria 1980-2007..... » 23

INIZI E SVILUPPI

GIORGIO RECCHIA [a cura di] *Società Bolivariana di Roma. Notizie, 1983* » 25

Cronache 1980-2008 [P. CATALANO – L. ROSA]..... » 31

Convegni e pubblicazioni 1980-2019..... » 47

STUDI RECENTI

GIULIO FIRPO

Da Caio Sicinio Belluto a Simón Bolívar: il modello romano » 59

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS

La homilía de San Juan Pablo II en conmemoración del CL Aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Estudio histórico-jurídico » 63

FABIO MARCELLI

Il debito estero nel pensiero delle classi dirigenti latinoamericane, da Bolívar a Chávez..... » 71

CONGRESOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO ROMANO

Notizie per la storia dei Congressos Latinoamericanos de Derecho romano.

Dall'inizio: tra Sardegna e Santa María de los Buenos Aires [P. CATALANO] » 79

Cronología de los Congressos. Illustrazione: da Buenos Aires 1976 a Xalapa 1994 » 83

XI Congreso Latinoamericano de Derecho romano (Buenos Aires - Morón, 14-17 de septiembre de 1998). Premisas [P. CATALANO] » 85

ALICE CHERCHI

Cronaca del XX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano (Sassari, 20-21 de septiembre - Roma, 24-25 de septiembre de 2018) » 95

CEISAL - GRUPO DE TRABAJO DE JURISPRUDENCIA

<i>Notizie del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL - Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina [P. CATALANO]</i>	pag.	107
<i>Initiatives 1979-2019</i>	»	109
ANTONIO SACCOCCIO		
<i>Hanns-Albert Steger latinoamericanista romanista (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i>	»	119
HANNS-ALBERT STEGER		
<i>La significación del Derecho romano para la Universidad Latinoamericana en los siglos XIX y XX (Bogotá, 1985)</i>	»	127
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ †		
<i>Crónica de la reunión del GTJ - Grupo de Trabajo de Jurisprudencia. IX Congreso CEISAL (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i>	»	139

TRADUZIONE ITALIANA DEL DIGESTO

LUISA AVITABILE		
<i>Il Digesto, principio genealogico della normatività giuridica</i>	»	147
NATALINO IRTI		
<i>L'altrove del diritto romano</i>	»	151
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI		
<i>L'arte della traduzione e il Corpus iuris civilis</i>	»	153
ANDREA DI PORTO		
<i>Traduzione del Digesto e metodo della didattica del diritto romano nell'Università del 'saper fare'</i>	»	165
RICCARDO CARDILLI		
<i>Traduzione e legato mortis causa</i>	»	181
FRANCO VALLOCCHIA		
<i>Tradurre i Digesti. Concetti e parole del sistema giuridico</i>	»	211
VALERIO PESCATORE		
<i>'Tradurre i Digesti': una spigolatura civilistica in materia di interpretazione delle disposizioni mortis causa (e di legato di suppellettili)</i>	»	217
MARCO ROSSETTI		
<i>Traduciamolo, il Digesto: esso ci serve oggi più che mai</i>	»	229
SANDRO SCHIPANI		
<i>Dal latino del diritto romano a un diritto, due lingue; un diritto, molte lingue</i>	»	235
GIULIA RABAIOLI		
<i>Tradurre i Digesti nel XXI secolo</i>	»	271

DIRITTO ROMANO COMUNE

JEAN-FRANÇOIS GERKENS – CÉLINE MATHIEU <i>Le nouveau Code civil belge</i>	pag.	285
ROBERTA MARINI <i>Principio romano della revocabilità testamentaria e nuovo Codice civile della RPC</i> »		299
ALESSANDRO CASSARINO <i>Diacronia 'giurisprudenziale': note a margine di una recente interpretazione della Corte di cassazione in tema di sepolcro gentilizio ed ereditario</i>	»	311
RENATO PERANI <i>La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto</i>	»	331
FELIPE BRAGA NETTO <i>O perfil do direito civil brasileiro nas duas primeiras décadas do século XXI: entre perguntas e respostas</i>	»	355
CESARE ALZATI <i>Romania e diritto romano: a proposito della libertà</i>	»	393
PAOLO FERRETTI <i>Il nascituro tra diritto romano e diritto turco</i>	»	397

DIRITTO ROMANO E DIRITTO CINESE

XU GUODONG <i>Il principio verde nel Codice civile cinese: statuizione, fondamento teorico, carenze e utilizzo nella pratica giudiziaria</i>	»	409
FEI ANLING – STEFANO PORCELLI <i>Zhun hetong (quasi-contratti) e obligationes quasi ex contractu nel Codice civile cinese</i>	»	421
FANG XIAO <i>L'essenza della cultura giuridica cinese tradizionale</i>	»	441

LETTURE

ANDREA TRISCIUOLIO, <i>Temas de derecho administrativo romano comparado</i> , Ed. Dykinson, Madrid, 2021, pp. 203 [JOSÉ MIGUE PIQUÉ MARI]	»	493
GREGOR ALBERS, <i>Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht</i> , Böhlau, Köln, 2019, pp. V-419 [MANUEL GRASSO]	»	501
RENATO PERANI, <i>Pignus Distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio</i> , Giuffrè, Milano, 2021, pp. XVIII-335 [CATALINA SALGADO RAMÍREZ].....	»	509

DOCUMENTI

<i>Tercera carta-relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Coyoacán, 15 de mayo de 1522</i>	»	515
--	---	-----

RICORDI

<i>Alejandro Guzmán, (no) codificador (1945-2021)</i> [GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA]	»	523
<i>Ricordo di Alejandro Guzmán Brito</i> [SANDRO SCHIPANI]	»	553

TRADUCIAMOLO, IL DIGESTO: ESSO CI SERVE OGGI PIÙ CHE MAI

MARCO ROSSETTI

ABSTRACT: Una moderna traduzione del Digesto può incuriosire l'erudito, suggerire casistiche stimolanti per il pratico, fornire preziose informazioni allo storico. Ma nessuna di queste funzioni, per quanto importanti, esprime la vera, grande, insostituibile utilità di traduzioni aggiornate e scientificamente rigorose dei *Digesta*: ovvero lo stimolo a pensare l'ordinamento come un 'sistema' conchiuso, unitario e pervaso da principi universali.

RESUMEN: Una traducción moderna del Digesto puede intrigar al erudito, sugerir estudios de casos estimulantes para la práctica, brindar información valiosa al historiador. Pero ninguna de estas funciones, por importante que sean, expresa la verdadera, gran, insustituible utilidad de las traducciones actualizadas y científicamente rigurosas de los *Digesta*: es decir, el estímulo para pensar el ordenamiento como un 'sistema' cerrado, unitario, permeado de principios universales.

PAROLE CHIAVE: Digesto; traduzione; universalità del diritto.

PALABRAS CLAVE: Digesto; traducción; universalidad del derecho.

1. Desidero ringraziare, innanzitutto, gli organizzatori di questo incontro per l'onore che mi hanno fatto, chiedendomi di spendere alcune parole di commento a questo bel volume fresco di stampa, contenente la traduzione dei libri da 33 a 36 del Digesto, curato dai professori Aldo Petrucci e Antonio Saccoccio, sotto la direzione del professore Sandro Schipani.

Confido che lor signori non si attendano da me una disquisizione dogmatica, accademica, o di merito, sulla disciplina dei legati contenuta nelle Pandette (quella, per l'appunto, di cui ai libri 33-36): non ne avrei le competenze tecniche e tanto meno la capacità oratoria. Di mestiere, infatti, faccio il giudice, e dunque sono per necessità un pratico (ed anzi costretto, talora, ad essere addirittura un 'praticone'), che purtroppo può destinare – ahimé – poco tempo all'approfondimento della storia del diritto.

E tuttavia nel tempo che mi è stato concesso vorrei spendere due parole sul perché abbiamo bisogno, a mio sommo avviso, non solo di questa, ma ancora e sempre di tante traduzioni del Digesto: sempre più nuove, più aggiornate, più esaustive.

2. Credo, infatti, che una traduzione del Digesto sia oggi, più che in passato, al tempo stesso interessante, utile e necessaria.

Sia interessante per l'erudito, sia utile per il pratico, sia fondamentale per il giurista.

Proverò a spiegare brevemente queste tre affermazioni.

Qualcuno potrebbe pensare: una traduzione del Digesto, in definitiva, a che serve? Può servire solo a soddisfare il *voyeurismo* intellettuale rappresentato dal gusto dell'antichistica, dell'erudizione, dell'*aition*.

Ed in effetti non c'è dubbio che (ri)leggere i quattro libri del Digesto sui legati si prova un certo piacere intellettuale nello scoprire casistiche invero singolari: ad esempio, nell'apprendere a quali condizioni debba considerarsi 'vecchio' il vino, allorquando il testatore abbia disposto un legato di 'vino vecchio'; oppure come vada disciplinato un legato di sgombri in salamoia (lo apprendiamo da D. 33,9,3,3); o ancora veniamo a sapere che all'adultero non era consentito disporre per testamento alcun legato alla donna con la quale aveva commesso adulterio, persino nel caso in cui l'avesse successivamente sposata (lo leggiamo in D. 34,9,13). In questo caso, peraltro, i beni oggetto dell'eventuale legato disposto in violazione del suddetto divieto non andavano agli eredi, ma li confiscava lo Stato (il che dimostra, se mi è consentita una chiosa, come in ogni epoca l'Agenzia delle Entrate abbia sempre trovato il modo di infilarsi dove ha trovato opportunità!).

3. Va da sé che, accanto a quella che potremmo definire l'aneddotica casistica, i quattro libri sui legati contengono anche previsioni di una straordinaria attualità.

Nel fr. 24 del Libro 34, Titolo 5, ad esempio, leggiamo un precetto che oggi campeggia tal quale nell'art. 1366 c.c.: ovvero quello secondo cui, quando un testamento contenga una disposizione ambigua, questa si deve interpretare 'in maniera benigna', vale a dire secondo ciò che si ritenga il testatore abbia pensato. Una previsione, a ben vedere, la quale non è che una versione *ante litteram* dei criteri di interpretazione secondo buona fede del contratto e dei negozi unilaterali.

Ora, dicevo, qualcuno potrebbe pensare: una traduzione del Digesto ha il solo scopo di solleticare l'intellettualismo del lettore. Bene, risponderei, questo scopo potrebbe averlo, ma non è il solo, né il più importante.

Qualcun altro potrebbe pensare: macché interesse archivistico, una traduzione moderna del Digesto ci serve perché lì dentro ci troviamo tanta casistica: ed infatti i romani avevano questa straordinaria capacità di raccogliere la casistica e poi di ordinarla per trarne dei principi generali. (Noi, invece, forse pecciamo del peccato opposto: ci piace tanto baloccarci con i principi generali, così elevati e così astratti che per guardare ad essi finiamo per perdere di vista la realtà).

Una casistica così vasta che non di rado torna acconcia anche ai giuristi di oggi: a sfogliare i repertori di giurisprudenza, infatti, ci accorgiamo che non di rado giudici di merito e giudici di legittimità hanno attinto a piene mani dai testi antichi (dal *Corpus Iuris* in generale, e non solo del Digesto ma anche dal Codice di Giustiniano) al fine di 'trarre ispirazione' per risolvere casi concreti, o trovare un argomento a conforto della soluzione prescelta.

Faccio un esempio.

La Cass. civ., sez. VI-3, ord. 28.5.2020 n. 9997 fu chiamata a decidere una vicenda tanto singolare quanto spiacevole allo stesso tempo: una ragazza rimase ustionata perché il cameriere di una pizzeria, urtato da alcuni avventori scalmanati, lasciò cadere una pizza appena sfornata – e quindi bollente – sul braccio della cliente.

Il giudice di merito, chiamato a stabilire se vi fosse responsabilità del gestore del ristorante, concluse per l'affermativa, limitandosi a formulare una regola così riassumibile: il fatto è avvenuto nel tuo locale, e tu ne rispondi.

La Corte di Cassazione, adita dal ristoratore, ha tuttavia cassato quella decisione di merito, rievocando niente meno che il parere di Ulpiano (*Libri XVIII Ad Edictum*, in D. 9,2,11, pr., *si cum pila quidam luderent*). Quella regola fu espressa con riferimento al caso in cui un barbiere esercitava il suo mestiere radendo il cliente all'aperto, in una zona dove giocavano a palla dei ragazzi. Accadde purtroppo che la palla scagliata da uno dei giocatori colpisse la mano del barbiere, e questi recise la giugulare del cliente. Il grande giureconsulto romano in quel caso ritenne che il barbiere si sarebbe potuto ritenere in colpa non per avere ferito mortalmente il cliente, ma per avere deciso di esercitare il proprio mestiere in quel luogo, dove era prevedibile che potesse esser colpito da una palla scagliata dai giocatori.

Allo stesso modo, concluse in tempi meno remoti la Corte di Cassazione rievocando Ulpiano, il gestore del ristorante non poteva essere ritenuto in colpa per il solo fatto che il danno fosse avvenuto all'interno del suo locale. Occorreva, invece accertare se il ristoratore potesse o non potesse, alla stregua dell'ordinaria diligenza da lui esigibile, innanzitutto prevedere, e poi prevenire l'irrequietezza dei clienti che avevano urtato il cameriere e causato il danno.

4. Ora, dicevo, qualcuno potrebbe pensare: una traduzione del Digesto è utile ai pratici per la casistica che ci offre, e nulla più. Bene, risponderei, anche potrebbe averlo, ma non è il solo, né il più importante.

Né l'interesse dell'erudito, né quello del pratico, sono a mio avviso gli interessi più rilevanti che una moderna traduzione del Digesto soddisfa.

Certo, l'interesse storico-antichistico ha il suo valore, la casistica può avere il suo valore, ma da soli ancora non sono sufficienti, ancora non esprimono pienamente i motivi di interesse di una traduzione aggiornata.

Qualcuno potrebbe pensare: vivaddio, un testo antico di diritto in una traduzione moderna ci serve per ricostruire la storia degli istituti.

Anche questo è esatto, e già faremmo un passo ulteriore nell'individuare l'importanza di una traduzione moderna delle Pandette. Ed anche con riferimento a tale interesse più di una volta la giurisprudenza non ha esitato a fare ricorso al Digesto per riscoprire (più che scoprire) la *ratio* di lemmi, di espressioni, di istituti, tante volte ripetuti come *mantra*, e dei quali spesso dimentichiamo il significato profondo.

Farò anche in questo caso un esempio.

Prendiamo la nozione di 'caso fortuito': se sfogliassimo i 2969 articoli del codice civile, apprenderemmo che il caso fortuito esclude la responsabilità, ma non ne troveremo la definizione. E su questa definizione più di una volta noi giuristi moderni ci siamo accapigliati. 'Il caso fortuito esclude la colpa'; si disse; ma da altri si replicò: 'no, non è vero; il caso fortuito esclude il nesso di causa'. Altri ancora contestarono: 'non è vero; il caso fortuito può escludere l'una e può escludere l'altro, ma non confondiamolo con la forza maggiore'.

La Corte di Cassazione fu chiamata a stabilire chi avesse ragione in questa diatriba in un caso in cui si discuteva su quali fossero le condizioni di esclusione della responsa-

bilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati dalle cose, e quindi come dovesse intendersi la nozione di 'caso fortuito' al suddetto fine.

La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, ord. 31.10.2017 n. 25837), constatato che la definizione di 'caso fortuito' non v'è nel codice civile, la andò a riscoprire niente meno che in un rescritto dell'imperatore Alessandro Severo del 225, conservato nel Codice di Giustiniano (C. 4, 24, 6), nel quale si diceva: io imperatore stabilisco che la responsabilità del custode va esclusa, perché l'evento imprevedibile non può addossarsi a chi non l'ha previsto, giacché *nemo tenetur divinari*: nessuno può essere obbligato a prevedere il futuro imprevedibile (*Quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerant, in quibus etiam aggressura latronum est, nullo bonae fidei iudicio praestantur...*).

Questo antico principio si è srotolato come un *fil rouge* impalpabile verso il diritto intermedio, dal diritto intermedio al diritto comune, dal diritto comune al giusnaturalismo; dal giusnaturalismo a Domat e Pothier; e da questi è rifluito sino ai codici moderni.

In questi ultimi abbiamo conservato l'approdo (e cioè la regola secondo cui il caso fortuito esclude la colpa); ma ne avevamo dimenticato il movente: il caso fortuito esclude la colpa perché nessuno può essere obbligato a prevedere un futuro imprevedibile.

5. Dunque non v'è dubbio che una traduzione moderna del Digesto ha un grande interesse storico, può avere un interesse casistico, e può essere preziosa per la ricostruzione della genesi degli istituti.

Questi tre interessi sorreggono ed incrementano il desiderio di avere traduzioni moderne ed aggiornate, del Digesto. Lo incrementano, ma non lo esauriscono.

Un quarto interesse sottende il desiderio di disporre d'un Digesto tradotto, e l'ho volutamente lasciato per ultimo: ché, a mio sommesso avviso, è il più importante di tutti.

Un noto filosofo del diritto contemporaneo ha scritto che dopo la morte delle ideologie e dopo la secolarizzazione delle società occidentali, il diritto è rimasto l'unico grande 'sistema di pensiero' ancora sopravvissuto.

Io non saprei dire se ciò sia vero: ma se davvero il diritto è l'unico grande 'sistema di pensiero' sopravvissuto, varrà anche per esso la regola per cui ogni sistema di pensiero deve avere i suoi 'testi sacri', cui affidare una 'funzione ordinante'. Opere il cui valore e scopo sia, detto altrimenti, restituirci il bandolo della matassa quando l'accumularsi di testi su testi, provenienti dalle fonti più disparate, rende l'ordinamento giuridico una selva oscura per gli stessi addetti ai lavori.

Mi spiego: l'ordinamento giuridico contemporaneo talora ci si presenta come un insieme di testi senza contesto. Si sono moltiplicate le fonti di produzione (fonti sovranazionali, legge ordinaria, regolamenti, norme di matrice regionale e comunale, autorità di vigilanza, corte di giustizia, corte costituzionale, non più e non sempre organizzate secondo criteri gerarchici e di competenza), e sono di conseguenza diventati spesso inservibili i tradizionali criteri di risoluzione dei conflitti fra norme (gerarchia, specialità, competenza).

In questo profluvio di norme che si affastellano, diciamo la verità, noi giuristi quando ci dobbiamo occupare dei casi concreti per il nostro lavoro spesso ci sentiamo

rari nantes in gurgite vasto, e ci troviamo nelle stesse condizioni che indussero l'imperatore Giustiniano, il 15 dicembre del 530, a dire 'basta' al disordine normativo. Allora l'imperatore scrisse a Triboniano, incaricandolo di raccogliere ed ordinare i testi antichi nel Digesto.

E glielo scrisse, in quella nota lettera, con parole accorate che potremmo così riassumere: guarda, caro Triboniano, che io ho visto accumularsi talmente tante e tali leggi, dall'epoca di Romolo in poi, tutte rimaste in vigore, che lo studio di esse va all'infinito, *'et nullius humanae naturae capacitatae concludatur'*: e cioè eccede la capacità di ogni umano intelletto.

L'ordinamento giuridico attuale ricorda tanto da vicino quella condizione, e in un ordinamento giuridico siffatto è fondamentale avere 'testi ordinanti' del pensiero, ai quali attingere quando ci sentiamo sperduti nella selva oscura di leggi fra loro contrastanti.

Arriva il momento, per ogni giurista in generale, e per ogni civilista in particolare, in cui si ha la necessità di risalire al principio primo, alla radice dell'intero sistema, per trovare il senso ultimo della regola che si sta applicando; per capire se davvero quella è la regola; e se davvero quello è il caso in cui applicarla. E questo principio primo, quando tutto manca, ancora oggi finiamo per chiederlo a Triboniano: ed egli, per bontà sua, ci risponde quasi sempre.

Dunque mi sia permesso formulare un 'grazie' agli autori e ai curatori di questa bella traduzione; auspicare lunga vita a questa collana, ed esprimere il desiderio di veder pubblicati in tempo breve i volumi restanti.

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).

La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

CESARE ALZATI
LUISA AVITABILE
FELIPE BRAGA
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
RICCARDO CARDILLI
ALESSANDRO CASSARINO
PIERANGELO CATALANO
ALICE CHERCHI
ANDREA DI PORTO
FANG XIAO
FEI ANLING
PAOLO FERRETTI
GIULIO FIRPO
JEAN-FRANÇOIS GERKENS
MANUEL GRASSO
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ†
NATALINO IRTI

FABIO MARCELLI
ROBERTA MARINI
CÉLINE MATHIEU
RENATO PERANI
VALERIO PESCATORE
JOSÉ MIGUEL PIQUÉ MARI
STEFANO PORCELLI
GIULIA RABAIOLI
LAVINIA ROSA
MARCO ROSSETTI
GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA
ANTONIO SACCOCCIO
CATALINA SALGADO RAMÍREZ
SANDRO SCHIPANI
EMILIO SPÓSITO CONTRERAS
FRANCO VALLOCCHIA
XU GUODONG

